

CONTRATTO APPALTO DI SERVIZI

TRA

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (d'ora in poi anche solo Comune

o Amministrazione comunale) con sede in via dei Mille n. 9, 40033 (Bo), C.F.

01135570370 e P.I. 00534551205 PEC: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it,

rappresentato dalla dott.ssa Monica Boschi, nella qualità di Dirigente dell'Area

Servizi al Cittadino e di staff (Provvedimento sindacale di nomina di cui al P.G. n

2021/0034759 del 23/12/2021), domiciliata per la carica presso la sede comunale

E

....., (d'ora in poi anche solo Appaltatore) rappresentata in qualità di

legale rappresentante della società;

Insieme denominate "Parti";

Visti

Tutto ciò premesso e richiamato le Parti, convengono e stipulano quanto

segue:

ART. 1 – OGGETTO

Le premesse e i documenti richiamati sono parte integrante del presente atto.

La finalità del presente atto è regolare l'appalto di servizi relativo alla

progettazione e realizzazione di attività educative, ricreative e culturali

rivolte ad adolescenti e giovani.

Art. 2 – DURATA

La durata del contratto è di mesi 36 (trentasei), con decorrenza dalla data di

sottoscrizione del presente atto.

Il Comune si riserva la facoltà di proroga, ai sensi di legge, per la durata di

mesi (6) sei. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'Appaltatore accetta l'esecuzione dell'appalto impegnandosi all'adempimento secondo le norme, i patti e le condizioni tutte previste:

- 1) dal Capitolato tecnico
- 2) dall'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, comprensiva di Progetto educativo-culturale.

Tali documenti formano parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendo materialmente allegati.

Le parti si danno reciprocamente atto che, non essendoci interferenze alcune nello svolgimento del servizio, per il presente contratto non è previsto alcun DUVRI e, conseguentemente, non sono previsti oneri per la sicurezza in tal senso.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto è pari a € 45.000,00 (Iva esclusa) per ogni anno e così per complessivi € 135.000,00.

L'importo sarà erogato con unica rata entro 60 gg. dalla presentazione del documento contabile, previa verifica della reportistica di monitoraggio ed espletamento delle procedure relative al DURC e salvo che non siano state constatate e comunicate al gestore irregolarità, insufficienze delle prestazioni e penalità.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al gestore progettualità

particolari nell'ambito delle politiche giovanili, non ricomprese nella

progettazione generale e nella programmazione periodica, per le quali si

potranno prevedere contributi straordinari.

Art 5 - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi può essere effettuata a partire dalla seconda annualità contrattuale.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. Trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera, allo scopo di assicurare la copertura dei costi della manodopera, ferma restando la tempistica di cui al comma precedente, la revisione dei prezzi verrà effettuata, per le voci di costo relative al personale, solo in caso di rinnovo del C.C.N.L. considerando unicamente le eventuali variazioni del costo del lavoro derivante dai nuovi valori minimi tabellari per ciascuna delle singole categorie in cui è inquadrato il personale dipendente.

Per le altre voci di costo, l'aggiornamento dei prezzi avverrà sulla base dell'ultima variazione percentuale dell'indice ISTAT-FOI rilevabile in quel momento rispetto al mese di avvio dell'esecuzione del servizio o, se successivamente intervenuto, rispetto al mese di decorrenza dell'ultimo aggiornamento.

ART. 6 - OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL COMUNE

Fermo restando quanto già indicato nel capitolato tecnico, all'Amministrazione comunale compete:

- compiere le attività amministrative di sua competenza, necessarie all'esecuzione del Contratto;
- vigilare sul corretto adempimento dell'Appaltatore;

- segnalare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità nazionale anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti dell’Appaltatore e sussistenza di ipotesi di violazione della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

L’Amministrazione comunale s’impegna a comunicare all’Appaltatore ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni l’appalto, nel corso della sua durata.

In particolare, il Comune trasmetterà le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni Amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento;
- b) ogni provvedimento in relazione all’utilizzo degli spazi;
- c) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 11.

Il Comune si riserva la facoltà, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di procedere alla sostituzione di uno/alcuno degli spazi destinati alle attività oggetto del presente contratto, individuandone altrettanti con appropriate caratteristiche.

ART. 7 - OBBLIGHI E ATTIVITA’ DELL’APPALTATORE

Fermo restando quanto già indicato nel Capitolato tecnico, l’Appaltatore si impegna a:

- prestare l’assistenza ragionevolmente richiesta dal Comune in relazione ad attività e a provvedimenti di competenza di quest’ultimo;

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- assumere tutti gli oneri e compiti gestionali necessari per il regolare adempimento dell'appalto;
- all'assunzione di oneri e spese gestionali;
- gestione dei rapporti con l'utenza, singola, associata o spontanea;
- rispetto delle norme contenute nel CCNL e negli accordi provinciali di maggior favore;
- a presentare, almeno con cadenza semestrale la programmazione delle attività;
- a presentare entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente un rendiconto delle attività svolte.

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto a suo carico.

ART. 8 – POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore ha presentato idonea polizza assicurativa, .. n.....

ART. 9 - SUBAPPALTO

1.E' vietata, sotto pena di risoluzione del contratto e dell'incameramento della cauzione versata, la cessione totale o parziale in sub-appalto del servizio senza previa autorizzazione per iscritto da parte dell'Ente.

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

In ottemperanza 103 del D.Lgs. 50/2016 , l'Appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria definitiva, emessa in data dallacon le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, conservata agli atti del Servizio Casalecchio delle Culture.(P.G.).

ART. 11- INADEMPIMENTO E CAUSE DI RISOLUZIONE

Il presente contratto è risolto di diritto, con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito, ove ricorrano gravi e ripetute inadempienze e più precisamente nei casi di:

- mancato avvio del servizio nel termine prefissato per ingiustificati motivi; sospensione, abbandono o interruzione senza giusta causa del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- intervenuta inidoneità dell'appaltatore o sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Qualora l'Appaltatore intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione comunale si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

In caso di gravi inadempienze dell'Appaltatore, il Comune, al fine di

garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso l'Appaltatore dovrà provvedere sia al risarcimento al Comune per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio.

Art. 12 - PENALI

Qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di applicare, fatti comunque salvi i diritti al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto, le seguenti penalità:

- a) chiusura o sostanziale inattività del servizio causata senza giustificato motivo: € 200,00 al giorno;
- b) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): da € 50,00 a € 250,00 per singolo avvenimento, secondo la gravità.

L'ammontare delle penalità accumulate sarà a carico del concessionario, il quale è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. Gli importi delle penalità comminate e comunicate andranno a diminuire l'importo del contributo annuale dell'Amministrazione comunale.

ART. 12 ADEMPIMENTI INERENTI LA SICUREZZA

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti l'organizzazione dei servizi. Al fine della verifica dell'idoneità

tecnico-professionale (di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) la ditta aggiudicataria dovrà (ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445) autocertificare di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

Il Comune s'impegna ad informare l'Appaltatore, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 26 comma 1 lettera b), sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti l'esercizio delle proprie attività, l'organizzazione dei servizi e la formazione del personale e dovrà raccordarsi con i competenti Servizi dell'Ente per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 relativo alla sicurezza sul lavoro.

ART. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO.

Il Concessionario e i suoi collaboratori sono tenuti, pena la risoluzione del rapporto oggetto del presente atto, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno, pubblicato sul sito internet istituzionale: www.comune.casalecchio.bo.it, nella sezione "Amministrazione trasparente".

ART. 14 SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING) E CLAUSOLA

DI COMPATIBILITÀ SUCCESSIVA (PANTOUFLAGE).

Il Comune di Casalecchio di Reno, nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione delle misure di prevenzione previste, dalla sezione "Rischi Corruttivi" del PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 8 del 31/01/2023, ha individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di soggetti fornitori di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa. Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), con la sottoscrizione del presente atto, l'appaltatore dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell'esistenza della piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" del Comune di Casalecchio di Reno, accessibile al seguente indirizzo: <https://casalecchio.segnalazioni.net>. Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. divieto di pantouflage o revolving doors"), l'appaltatore dichiara inoltre di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi

ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Casalecchio di Reno nei propri confronti e nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Appaltatore dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 15 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) che si allega al presente atto quale parte integrante, formale e sostanziale.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casalecchio di Reno; relativamente agli adempimenti inerenti al presente atto "Designato" per il suddetto trattamento è la dott.ssa Boschi Monica nella sua qualità di Dirigente/Responsabile dell'Area servizi al cittadino e di staff del Comune di Casalecchio di Reno.

ART. 16 – FORO

Per tutte le controversie conseguenti ed inerenti l'esecuzione del presente contratto, competente è il Foro di Bologna.

ART. 17 – TRACCIABILITÀ EX L. 136/2010

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 e successive modifiche.

In costanza del suddetto obbligo, il presente contratto potrà essere risolto ex lege qualora le transazioni connesse al presente contratto non avvengano tramite istituti bancari o tramite la Società Poste Italiane S.p.A. A tal fine, e ai sensi del D.L. 187/2010, le parti si danno reciprocamente atto che il CIG attribuito alla gara è il seguente: 9186001FD1.

ART. 18 - REGISTRAZIONE CONTRATTO: MODALITÀ E RELATIVE SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore, senza possibilità alcuna di rivalsa, tutte le imposte, tasse e spese inerenti e conseguenti al presente atto, nonché i diritti di segreteria e di rogito nelle misure di legge, tanto se esistenti al momento della stipula, quanto se stabilite o accresciute posteriormente, esclusa l'IVA, qualora dovuta, che, per disposizione normativa, è a carico del Comune.

Della presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa in base al combinato disposto dell'art. 7 D.P.R. 131/1986 e dell'art. 5 della Tabella allegata al medesimo decreto.